

REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO (NOME E/O LOGO) DELLE ACLI APS

Approvato dalla Direzione nazionale del 16 novembre 2023

ARTICOLO 1 – Marchio delle ACLI

1.1 Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps (ACLI aps), rete associativa nazionale, (di seguito, per brevità: Associazione o ACLI) con sede in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, codice fiscale 80053230589, hanno la titolarità piena ed esclusiva, in conformità alle disposizioni di legge in materia e con ogni conseguente tutela, del nome e del logo che le identifica, giusta registrazione presso l'European Union Intellectual Property Office (EUIPO) in data 17/01/2000, al n. 018523434, e successivi rinnovi (v. Allegato 1 -Cartella Registrazione UE).

1.2 Il nome ed il logo cui si riferisce il titolo esclusivo di proprietà e conseguente uso (di seguito: diritto) di cui al precedente comma, sono, rispettivamente, identificati come segue: NOME: ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps (v. Allegato 2); LOGO (v. Allegato 2).

ARTICOLO 2 – Uso

2.1 E' fatto divieto a chiunque, salvo quanto in appresso previsto, di utilizzare o comunque avvalersi, in ogni sede, ambito o contesto, del nome e/o del logo dell'Associazione, come sopra identificati, o di richiamarne, in termini nominali e/o figurativi, dati essenziali tali da indurre i destinatari della comunicazione a stabilire una ragionevole connessione di identità tra il richiamo operato ed i diritti tutelati.

2.2 Sono autorizzati all'uso del nome ACLI e/o del logo (di seguito, anche: Diritti) dell'Associazione gli enti ed i soggetti elencati nella Tabella A (di seguito: Tabella), allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3 – Enti e soggetti di cui alla Parte I della Tabella

3.1 Gli enti ed i soggetti elencati nella Parte I della Tabella sono autorizzati all'uso dei Diritti subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite nei commi successivi. L'uso concesso non configura cessione del diritto, dunque non può essere ceduto, né può essere fatto oggetto di concessione a terzi, diversi dall'ente o soggetto autorizzato. L'uso è concesso a titolo gratuito. In ogni tempo la Direzione nazionale, su proposta della Presidenza, constatato e dato atto della sussistenza di gravi motivi, può deliberare la revoca dell'autorizzazione all'uso dei Diritti, anche al di fuori della cessazione del patto associativo. Il provvedimento può essere preceduto da ammonizione all'uso conforme e/o a sospensione temporanea dell'autorizzazione. Costituisce, in ogni caso, condizione di revoca dell'autorizzazione l'adozione di comportamenti, in capo all'Ente autorizzato, contrari ai principi statutari delle ACLI ed al suo Codice Etico.

3.2 I soggetti sociali possono fare uso dei diritti in contesti, per azioni ed iniziative che siano state autorizzate dagli organi dell'Associazione, o che rientrino tra le prerogative statutarie ad essi attribuite.

3.3 Le strutture di cui all'art.18, comma 3, lettere da b) ad e) dello statuto dell'Associazione (di seguito, per brevità: Strutture) fanno uso del nome ACLI all'interno della propria denominazione sociale e possono altresì utilizzarlo separatamente da questa, in tutti i contesti, attività, iniziative ed

interventi in cui si dispiega la loro azione associativa e sociale, in conformità alle disposizioni statutarie, ed in particolare al servizio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e dunque negli ambiti delle attività di interesse generale previste dallo statuto nonché, nei limiti di strumentalità definiti dalla legge, delle attività diverse *ex art. 6, d.lgs. n. 117/2017*; il medesimo utilizzo è consentito per il logo dell'Associazione, separatamente o unitamente al nome; l'autorizzazione all'utilizzo è subordinata alla sussistenza e permanenza del patto associativo con le ACLI: decorre, per le nuove Strutture, dalla data in cui sono istituite dagli Organi statutariamente preposti ai sensi dell'art. 18 cit., e cessa alla data in cui esse si sciolgono o si estinguono o gli Organi che le hanno istituite revocano a loro carico il mandato di rappresentanza territoriale dell'Associazione, anche attraverso gli istituti specificamente previsti dallo Statuto (art. 78).

3.4 Le strutture di base di cui all'art. 18, comma 3, lett. a) dello statuto dell'Associazione (di seguito, per brevità: circoli) possono utilizzare il nome ACLI all'interno della propria denominazione sociale e possono altresì utilizzarlo separatamente da questa, in tutti i contesti, attività, iniziative ed interventi di natura non lucrativa in cui si dispiega la loro azione associativa e sociale, in conformità alle finalità statutarie; i circoli con qualifica di Aps sono autorizzati all'uso dei diritti negli ambiti delle attività di interesse generale previste dallo statuto nonché, nei limiti di strumentalità definiti dalla legge, delle attività diverse *ex art. 6, d.lgs. n. 117/2017*; l'autorizzazione all'utilizzo è subordinata alla sussistenza e permanenza del patto associativo con le ACLI: decorre dall'affiliazione di cui all'articolo 17 dello Statuto e cessa automaticamente, senza necessità di ulteriore comunicazione, alla data in cui termina l'affiliazione; il circolo per cui sia venuto meno il patto associativo, provvede in tempo utile, e in ogni caso entro la data di cessazione dell'affiliazione, alla modifica della denominazione, ove questa includa il nome ACLI.

3.5 L'uso dei Diritti a favore delle associazioni specifiche e professionali promosse dalle Acli, di cui all'articolo 12 dello statuto, opera esclusivamente entro gli ambiti delle finalità e delle attività statutarie degli stessi ed è autorizzato a titolo gratuito. In deroga alle disposizioni precedenti, è regolato dai protocolli di adesione di cui al citato art. 12, come adottati ad ogni livello o sede territoriale; in assenza del Protocollo, o di sua regolamentazione in materia di uso del Marchio, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 4 – Enti di cui alle Parte II della Tabella

4.1 Gli enti di cui alla Parte II della Tabella sono autorizzati all'uso dei Diritti.

4.2 La Presidenza nazionale, con propria delibera, stabilisce termini, durata, modalità, e verifica le condizioni, normative e discrezionali, per la concessione a titolo di gratuità od onerosità.

ARTICOLO 5 - Enti di cui alle Parte III della Tabella

5.1 L'autorizzazione all'uso dei Diritti in favore degli Enti di cui alla Parte III della Tabella, è disposta dalla Presidenza nazionale, che stabilisce termini, durata, modalità, e verifica le condizioni, normative e discrezionali, per la concessione a titolo di gratuità od onerosità.

5.2 Gli enti e le organizzazioni a dimensione locale, con o senza personalità giuridica, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli, promossi dalle Strutture provinciali di cui all'art. 18, comma 3, lett. d), dello Statuto vigente, possono accedere all'uso del Marchio a seguito di richiesta congiunta indirizzata alla Presidenza nazionale da parte, rispettivamente, del proprio legale rappresentante e del legale rappresentante della Struttura provinciale che l'ha promossa, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. Decorsi giorni trenta dalla richiesta, in assenza di contraria delibera di Presidenza, la concessione d'uso si intende rilasciata per le finalità e attività statutarie proprie degli enti

interessati. Oltre che nei termini di cui al precedente articolo 3.1, l'uso del Marchio agli enti di cui alla presente disposizione può essere revocato dalla Direzione nazionale su richiesta motivata della stessa Struttura provinciale che aveva avanzato l'istanza di rilascio.

ARTICOLO 6 – Tutele

6.1 Si dà atto che l'uso del Marchio Acli è assistito dalle tutele a tal fine previste dal codice civile e dalle leggi speciali sulla proprietà intellettuale, ove applicabili.

In caso di uso illecito, ovvero condotto, con dolo o colpa, in assenza di concessione d'uso, Acli potrà attivare le garanzie di cui agli artt. 2569 e ss del codice civile, e ogni ulteriore garanzia di legge in materia, e agire per il risarcimento del danno nelle sedi a tal fine deputate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223, 1226, 1227 del codice civile.

ARTICOLO 7 - Decorrenza e norme finali

7.1 Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione.

7.2 Gli enti di cui alla Parte II e III della Tabella che, alla data di cui al comma precedente abbiano in essere l'uso dei Diritti, possono continuare ad utilizzarli alle previgenti condizioni fino alle determinazioni della Presidenza di cui ai precedenti articoli 4.2 e 5.1, purché in conformità alle proprie finalità statutarie e nell'osservanza di azioni non contrarie ai principi etici delle ACLI, come disciplinati nel relativo Codice etico.

7.3 Il presente regolamento consta di numero 7 articoli e 1 (una) tabella allegata, rubricata "Tabella A"

TABELLA A - regolamento in materia di autorizzazione all'uso del marchio (nome e logo) delle ACLI

Parte I – Soggetti ed Enti autorizzati all'uso del marchio ACLI	
Soggetti sociali	Giovani delle ACLI, Coordinamento donne
Strutture ex art. 18, co. 3, lettere da b) ad e) dello statuto	Strutture zonali, aree metropolitane, strutture provinciali e strutture regionali della Rete Acli
Circoli	Strutture di base affiliate (art. 9, comma 2, lett. a) e b)
Associazioni promosse dalle ACLI	FAP ACLI, ACLI TERRA, US ACLI, CENTRO TURISTICO ACLI, ACLI ARTE E SPETTACOLO, ACLI COLF, AIF, MOTUCORE, IPSIA , FAI,
Parte II – Enti autorizzati all'uso del marchio ACLI a condizioni deliberate dalla Presidenza nazionale	
Servizi	Patronato ACLI, CAA ACLI
Imprese	CAF ACLI, ENAIP IS, IREF
Parte III – Enti autorizzati all'uso del marchio ACLI su delibera della Presidenza nazionale	
Enti del sistema di rete o espressione del movimento acliasta in ambito nazionale	ENAIP IS srl
Enti terzi operativi su base nazionale	<i>(ndr, categoria eventuale)</i>
Enti promossi da Strutture provinciali	